



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE

Prefettura di Frosinone  
Prefettura di Latina  
Prefettura di Rieti  
Prefettura di Roma  
Prefettura di Viterbo

Sindaci e Commissari straordinari  
dei Comuni della Regione Lazio

Città Metropolitana di Roma Capitale  
Provincia di Frosinone  
Provincia di Latina  
Provincia di Rieti  
Provincia di Viterbo

Comunità Montane della Regione Lazio

Aree Naturali Protette della  
Regione Lazio

ANAS SpA  
ASTRAL SpA

*Allegati 2: nota PCM e relativo allegato tecnico (All.1); schema di ordinanza sindacale (All.2)*  
**OGGETTO:** Campagna estiva antincendio boschivo 2023.

Come di consueto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario richiamare l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo in relazione alle necessarie e fondamentali attività preventive e di contrasto connesse al fenomeno degli incendi boschivi.

In linea con le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota Prot. PEC 0000956 del 10 maggio u.s. avente per oggetto "*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti*" nonché con il relativo allegato tecnico (per comodità di lettura allegati alla presente sotto forma di *Allegato 1*) si rappresenta pertanto quanto segue.

Preme innanzi tutto rammentare che è tuttora vigente, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano AIB 2023-2025, attualmente all'esame della Commissione consiliare competente, il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022*, approvato con Deliberazione



di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020 (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 04 giugno 2020). I dettagli del Piano AIB sono disponibili sul sito: <https://protezionecivile.regione.lazio.it/rischi-pianificazione/piani-protezione-civile/Piano-Regionale-AIB>

È inoltre opportuno ricordare, come già fatto in occasione delle ultime campagne AIB estive, come l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1/2018 recante il "Codice della Protezione Civile", abbia introdotto un significativo mutamento nella geografia istituzionale che presiede alle attività di competenza comunale.

L'art. 3 del citato decreto, infatti, al comma 1, riconosce al Sindaco funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, in relazione alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. In quest'ottica, appare fondamentale richiamare il disposto dell'art. 12, comma 2, lett. c), che, quale estrinsecazione della funzione di indirizzo politico, richiede di provvedere "... *all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7...*".

E' di tutta evidenza, quindi, come la funzione richiamata in premessa debba, preliminarmente, trovare forma nella definizione di indirizzi organizzativi e di bilancio idonei a garantire la finalità della disposizione sopra riportata, quale parametro di efficacia, e conseguente responsabilità, delle relative scelte.

Il citato art. 12 pone a carico dei Comuni, tra l'altro, le seguenti attività:

- attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, cura della loro attuazione;
- al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, l'attivazione e la direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.

In via generale, quindi, le Amministrazioni comunali in indirizzo avranno il compito fondamentale di procedere:

- all'adozione, ovvero alla verifica ed aggiornamento, dei piani di emergenza comunale;
- all'individuazione della struttura tecnica comunale, e del relativo responsabile, competente in ordine alla funzione fondamentale di protezione civile;
- alla definizione di modalità, anche economico-finanziarie, per garantire effettività a quanto previsto nell'ambito dei piani di emergenza comunale;
- a verificare l'idoneità delle strutture operative di protezione civile per garantire, in autonomia, gli interventi di emergenza in occasione di eventi di rilevanza strettamente locale;
- all'attivazione del COC ogni qualvolta la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, e il Sindaco intenda richiedere l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto.

Con specifico riferimento agli incendi boschivi, in attuazione degli obblighi generali sopra ricordati, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 ottobre 2002 n.39, art. 65, **il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato dal 15 giugno al 30 settembre 2023, su tutto il territorio della Regione Lazio**, si rende necessario porre in essere tutte quelle misure finalizzate a prevedere, prevenire e reprimere il fenomeno.

La medesima legge regionale n.39 del 2002, all'art. 70, prevede che:

1. Gli enti locali, in caso d'incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.
2. I comuni provvedono, inoltre, ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre antincendio boschivo comunque operanti sul proprio territorio.
3. Gli enti locali assicurano la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza ed idonei all'impiego nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E ("*Legge sul contenzioso amministrativo*").

Va inoltre rimarcato come, in aderenza a quanto previsto dal decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, i comuni ricadenti nelle Aree interne del Paese, così come individuati nell'ambito della strategia governativa di supporto a tali aree, possano avvalersi di specifiche risorse per adottare interventi mirati di prevenzione antincendio boschivo.

Ciò premesso, si invitano le Amministrazioni di seguito elencate ad adottare tutti gli adempimenti di natura organizzativa, tecnica, operativa e finanziaria idonei a garantire quanto segue.

#### Comuni:

- identificare sul territorio comunale tutti i possibili fattori di innesco e suscettività degli incendi boschivi;

- mappare la presenza di insediamenti antropizzati all'interno di aree boscate che possano essere messi a rischio da eventuali incendi boschivi con conseguente necessità di soccorso a persone e cose;
- eliminare, ridurre e mitigare i fattori di innesco e suscettività attraverso un costante monitoraggio del territorio e con provvedimenti inibitori funzionali a tale scopo, garantendone la costante verifica di osservanza;
- procedere alla individuazione e successiva rimozione di depositi di rifiuti incontrollati che costituiscono un pericolo fattore di innesco e propagazione;
- pianificare ed eseguire interventi di sfalcio e potatura della vegetazione spontanea sulle proprietà pubbliche e, per quanto concerne gli Enti gestori della strada, sulle pertinenze della rete viaria di competenza;
- verificare ed imporre l'ottemperanza agli obblighi imposti ai privati dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali in ordine alle modalità di conduzione e manutenzione delle proprietà fondiari e al corretto smaltimento dei residui agricoli;
- vietare attività e comportamenti potenzialmente costituenti fattori di innesco e propagazione quali, ad esempio, l'accensione di fuochi liberi, attività pirotecnica ecc.;
- disporre specifici servizi di vigilanza in ordine alla verifica del rispetto degli obblighi di corretta gestione forestale e di piena osservanza delle disposizioni concernenti i comportamenti vietati e la pulizia dei fondi, prevedendo specifici interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- garantire la costante operatività delle strutture locali che, in relazione alla possibile evoluzione di incendi boschivi, siano idonee a fronteggiare emergenze di cui alla lettera a) dell'art. 7 del Codice di Protezione Civile;
- verificare l'aggiornamento dei recapiti del Sindaco, del responsabile del servizio di protezione civile dell'Amministrazione comunale e del COC al fine di garantire la costante efficacia dei flussi di comunicazione;
- dare puntuale attuazione, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alle specifiche misure previste dal Piano di Emergenza Comunale;
- garantire effettività alle disposizioni di cui al ricordato art. 70 della legge regionale 39/2002;
- porre in essere adeguati accorgimenti organizzativi per garantire le attività di previsione e prevenzione di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 353/2000;
- effettuare una intensa attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in relazione alla pericolosità del fenomeno degli incendi boschivi e, di conseguenza, alla necessità di mantenere comportamenti virtuosi per evitare fattori di innesco e di propagazione del fuoco. La predetta attività dovrà declinarsi secondo principi di adeguatezza in relazione ad eventuali specifiche situazioni che possano costituire un pericolo potenziale di incendio di interfaccia, sollecitando misure di autoprotezione e di salvaguardia dell'integrità dei beni e delle persone.

Si ricorda, al riguardo, che nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome (seduta del 15 aprile 2019) è stato adottato l'allegato schema di ordinanza (Allegato 2) che i Comuni in indirizzo potranno utilizzare con le necessarie personalizzazioni.

Si chiede altresì alle Amministrazioni comunali di effettuare una pianificazione territoriale mirata alla intensificazione della rete di punti di acqua al servizio degli elicotteri della flotta regionale e di quella statale, al fine di efficientarne l'utilizzo nelle attività di spegnimento a supporto dei mezzi terrestri. In particolare, si chiede di individuare nuovi punti di prelievo dell'acqua nelle cui immediate vicinanze, potendo contare su di un'area del diametro variabile da 30 metri (sufficiente per gli elicotteri della flotta regionale) a 50 metri (necessari per l'eventuale impiego degli elicotteri "pesanti" della flotta statale) completamente priva di

ostacoli, sia possibile installare “vasche mobili” destinate all’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nelle attività di antincendio boschivo.

#### Città Metropolitana, Province e Comunità Montane:

- verificare la corretta gestione delle aree verdi di propria competenza;
- verificare e garantire le strutture di propria competenza finalizzate a concorrere alla lotta attiva;
- verificare l’efficienza delle proprie risorse previsionali e di prevenzione;
- porre in essere adeguati accorgimenti organizzativi per garantire le attività di previsione e prevenzione di cui all’art. 4, comma 5, della legge n. 353/2000.

#### Enti Parco:

- attuare le misure di previsione e prevenzione previste dalle specifiche pianificazioni in materia di incendi boschivi;
- garantire la costante e piena efficienza delle dotazioni ed attrezzature per il concorso alla lotta attiva;
- organizzare ed attuare specifici servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio di competenza con finalità di prevenzione e tempestivo avvistamento.

#### Enti gestori delle strade:

- provvedere ad una efficace, e reiterata, pulizia di scarpate, cigli stradali e cunette, sia in relazione alla vegetazione spontanea sia alla eventuale presenza di rifiuti abbandonati;
- provvedere ad un corretto smaltimento dei residui di pulizia;
- installare eventuale segnaletica informativa finalizzata a sollecitare comportamenti virtuosi.

Si chiede infine il supporto delle Prefetture in indirizzo al fine di garantire le seguenti attività:

- sensibilizzare Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all’insacco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria;
- promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione indiretta, indicando come prioritaria l’istituzione e l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall’articolo 10, comma 2 della legge n.353/2000 nonché alla luce di quanto statuito dall’articolo 3 (recante “*Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco*”) del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
- definire attività di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle possibili cause di insacco e di più generale contrasto del fenomeno.

Nel ribadire la fondamentale importanza di una efficace sinergia tra tutti gli Enti coinvolti, si confida in una fattiva collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro in ordine alle iniziative poste in essere per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente  
Carlo Costantini

Il Dirigente  
Giulio Fancello

Il Direttore  
Carmelo Tulumello